

Individuato il componente effettivo di spettanza regionale, mediante sorteggio, fra gli iscritti nei profili professionali dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario regionale;

Acquisita dal sorteggiato la documentazione necessaria ad attestare il rispetto del disposto di cui all'articolo 35, comma 3 - lett. e), del decreto legislativo n. 165/2001, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 ed all'articolo 40, comma 7, della legge regionale n. 40/2005;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa,

di designare come componente effettivo della commissione esaminatrice del concorso per n. 1 posto di Dirigente delle Professioni sanitarie della prevenzione bandito da Estav Nordovest, la Dr.ssa Maria Patrizia Becheroni dell'Azienda USL 10 di Firenze, in sostituzione del Dr. Marco Andreani.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1- lett. c) della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 6 febbraio 2012, n. 52

Commissioni di degustazione Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l. (TCA) - Firenze 1, Firenze 3, Firenze 4

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la DGR n. 1251 del 27.12.2011 e relativo All. A (Elenco delle commissioni di degustazione) con la quale si istituiscono, in ottemperanza al D.M. 11.11.2011, le commissioni di degustazione e le norme per la tenuta degli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori;

Visto, con riferimento alla nomina del presidente e del relativo supplente, l'articolo 2, comma 2 lett. d) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), che assegna agli organi di governo della Regione la competenza in materia di nomine e designazioni negli organismi con funzioni di natura tecnica;

Visto, con riferimento alla nomina del segretario e del relativo supplente, l'articolo 1, comma 1 bis lett b) della legge sopracitata che stabilisce che le designazioni vincolanti effettuate da soggetto esterno alla Regione e non disciplinate in via esclusiva da normativa regionale, non sono soggette alla disciplina della legge medesima;

Visto l'articolo 2, comma 5 della medesima legge regionale n. 5/2008, in base al quale "Tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale";

Visto l'articolo 7, comma 1 lett. e) della medesima legge regionale n. 5/2008 in base al quale le nomine in organismi che svolgono funzioni di natura tecnica non sono sottoposte a candidatura;

Viste le note del 24.1.2012 con le quali il Direttore generale della D.G. Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze ha proposto, verificazione i requisiti, i nominativi per la carica di presidente e vicepresidente nonché i nominativi del segretario e vicesegretario nella Commissione di degustazione Toscana Certificazione Agroalimentare (TCA) s.r.l.- Firenze 1 e nella Commissione di degustazione Toscana Certificazione Agroalimentare (TCA) s.r.l.- Firenze 3 e Commissione di degustazione Toscana Certificazione Agroalimentare (TCA) s.r.l.- Firenze 4 ;

Considerato che per ciascuna seduta è prevista l'erogazione di un gettone di presenza da parte dell'organismo di controllo a favore del Presidente e del supplente;

Preso atto della dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti in questione, oltre ad accettare l'incarico, attestano, in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la designazione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

DECRETA

Di nominare nella Commissione di degustazione Toscana Certificazione Agroalimentare (TCA) s.r.l.- Firenze 1:

Mauro Orsoni (presidente)
Ivangiorgio Tarzariol (supplente del presidente)
Franca Impecora (segretario)
Beatrice Verdiani (supplente del segretario);

Di nominare nella Commissione di degustazione Toscana Certificazione Agroalimentare (TCA) s.r.l.- Firenze 3:

Nicolò D'Afflitto (presidente)
Gabriele Tacconi (supplente del presidente)

Nicla Ristori (segretario)
Franca Impecora (supplente del segretario);

Di nominare nella Commissione di degustazione Toscana Certificazione Agroalimentare (TCA) s.r.l.– Firenze 4:

Federico Staderini (presidente)
Riccardo Pucci (supplente del presidente)
Beatrice Verdiani (segretario)
Franca Impecora (supplente del segretario)

Le nomine avranno durata triennale ai sensi dell'art. 5, commi 5, 6 del D.M. 11.11.2011.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1- lett.c) della legge regionale del 23 aprile 2007 n. 23 “Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)” e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima legge regionale.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 6 febbraio 2012, n. 53

Commissioni di degustazione Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l. (TCA) - Siena 1 e Siena 3.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle certificazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88” ed in particolare il comma 5 dell'articolo 15 che rinvia a successivo DM la definizione dei criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione e la nomina dei componenti;

Visto il D.M. 11.11.2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che disciplina gli esami analitici per i vini DOP e IGP, gli esami organolettici e l'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e il relativo finanziamento ed in particolare l'articolo 5 con il quale si stabiliscono i criteri di nomina, di composizione e di durata delle commissioni di degustazione come segue:

“4. Ciascuna commissione di degustazione è composta dal Presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, dal Segretario e dal relativo supplente. Il Presidente e

almeno due membri devono essere tecnici degustatori. Soltanto con deroga della competente Regione è consentita una diversa rappresentanza tra tecnici ed esperti degustatori, qualora esistano effettive carenze di iscrizione agli elenchi dei tecnici degustatori.

5. Il Presidente e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione per un triennio.

6. Il Segretario e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione su indicazione della struttura di controllo per un triennio.

7. Per ciascuna seduta di degustazione il Presidente d'intesa con il Segretario costituisce la Commissione scegliendo i componenti tra gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6, tenendo conto del criterio della comprovata esperienza professionale per la/le relativa/e denominazione/i.”

Visto inoltre l'articolo 6, comma 4, del D.M. sopraccitato contenente criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti e l'elenco dei requisiti richiesti per tali figure professionali che andranno a far parte delle commissioni di degustazione;

Vista la DGR n. 1251 del 27.12.2011 e relativo All. A (Elenco delle commissioni di degustazione) con la quale si istituiscono, in ottemperanza al D.M. 11.11.2011, le commissioni di degustazione e le norme per la tenuta degli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori;

Visto, con riferimento alla nomina del presidente e del relativo supplente, l'articolo 2, comma 2 lett. d) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), che assegna agli organi di governo della Regione la competenza in materia di nomine e designazioni negli organismi con funzioni di natura tecnica;

Visto, con riferimento alla nomina del segretario e del relativo supplente, l'articolo 1, comma 1 bis lett b) della legge sopraccitata che stabilisce che le designazioni vincolanti effettuate da soggetto esterno alla Regione e non disciplinate in via esclusiva da normativa regionale, non sono soggette alla disciplina della legge medesima;

Visto l'articolo 2, comma 5 della medesima legge regionale n. 5/2008, in base al quale “Tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale”;

Visto l'articolo 7, comma 1 lett. e) della medesima legge regionale n. 5/2008 in base al quale le nomine in organismi che svolgono funzioni di natura tecnica non sono sottoposte a candidatura;

Viste le note del 24.1.2012 con le quali il Direttore generale della D.G. Competitività del sistema regionale